Sent. n. 73/2026 pubbl. il 22/10/2026
Cron. n. : 2888/2026
Rep. n. 91/2026 del 22/10/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Salvatore Di Lonardo Presidente rel./ est.

Luigi Bobbio Giudice

Pasquale Velleca Giudice

nel procedimento iscritto al n. 75-1//2026 R.G.PU, promosso da

da **FALLIMENTO** [redacted]), in persona della curatrice pro tempore dott.ssa Federica Feci, autorizzata a stare in giudizio con provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale di Firenze del 21-04-2026, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Salvatori,

creditore procedente

nei confronti di [redacted] nato a [redacted] e ivi residente in via [redacted] n. 65;

debitore resistente contumace

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

(ex artt. 268 e 270 CCII)

Con ricorso depositato il 27 aprile 2026, il Fallimento [redacted]. in liquidazione, in persona della curatrice Federica Feci, autorizzata dal giudice delegato del Tribunale di Firenze con provvedimento del 21 aprile 2026, ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Antonio Calabrese ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII.

A fondamento della domanda, la curatela ha dedotto un credito risarcitorio derivante dalla sentenza del Tribunale di Firenze, Prima Sezione Penale, n. 220/2026 del 21 gennaio 2026, depositata il 9 febbraio 2026. La pronuncia ha condannato Calabrese al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 69e736606b68d5bd3fde2dfb8b76ab47

civile, assegnando alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 100.000,00 e liquidando le spese di costituzione in euro 4.150,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Il credito è stato quantificato dalla ricorrente in euro 104.963,40, al netto dell'IVA e oltre interessi.

La ricorrente ha rappresentato che la richiesta bonaria di pagamento è rimasta senza esito e ha desunto l'insolvenza dalle risultanze delle ricerche patrimoniali. In particolare, ha richiamato la cessazione, il 15 novembre 2023, del rapporto di lavoro dipendente risultante dalla ricerca ex art. 492-bis c.p.c., l'esistenza di rapporti bancari i cui saldi non sono noti e la titolarità di immobili siti in [redacted], via [redacted]. Ha riferito, inoltre, che tali beni sono stati promessi in vendita a [redacted]. con contratto del 26 luglio 2023, trascritto il 28 luglio 2023, per un corrispettivo di euro 50.000,00, inferiore rispetto al valore dei beni, da essa stimato, sulla base delle quotazioni prodotte, tra euro 132.874,16 ed euro 182.574,16.

Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite le informazioni degli enti interpellati, tra cui la certificazione INPS, che indica un totale di euro 7.142,86 per contributi e sanzioni nella sezione "Lavoratori autonomi" e, nella distinta sezione "Crediti affidati per il recupero all'Agente della riscossione", un totale di euro 59.861,25.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al debitore nelle forme previste per l'irreperibilità assoluta, mediante deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 40, comma 8, CCII. Il debitore non si è costituito né ha svolto difese. All'udienza dell'8 luglio 2026 è comparso per la ricorrente l'[redacted], in sostituzione dell'[redacted], che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Il giudice delegato ha quindi rimesso gli atti al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Competenza del Tribunale (art. 27 CCII)

La competenza appartiene al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, lett. b), e 268 CCII. Il certificato anagrafico del 21 aprile 2026 attesta la residenza di [redacted], nel circondario di questo Tribunale. In assenza di elementi contrari, opera la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali della

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 69e736606b68d5bd3fde2dfb8b76ab47

persona fisica non esercente attività d'impresa con la residenza o il domicilio.
Gli atti non evidenziano trasferimenti rilevanti ai sensi dell'art. 28 CCII.

2. Legittimazione del creditore istante

Il Fallimento [redacted] in liquidazione è legittimato a proporre la domanda ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII. La qualità di creditore trova riscontro nella sentenza penale n. 220/2026, che ha riconosciuto in favore della curatela il diritto al risarcimento del danno e ha disposto il pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva di euro 100.000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione.

3. Presupposto soggettivo (artt. 2 e 268 CCII)

Gli elementi acquisiti consentono di ricondurre [redacted] ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII.

La Camera di Commercio di Salerno, nella PEC del 20 maggio 2026 di accompagnamento alla visura protesti, ha comunicato che [redacted] non risulta iscritto al registro delle imprese. Dagli atti non emerge l'esercizio in proprio di un'impresa commerciale assoggettabile a tale procedura. La mancata iscrizione, pur non essendo da sola decisiva, si inserisce in un quadro nel quale le attività gestorie documentate riguardano la società [redacted]., dichiarata fallita con sentenza n. [redacted] del Tribunale di Firenze. L'assunzione di cariche di amministratore o liquidatore di una società di capitali non attribuisce, di per sé, la qualità di imprenditore commerciale alla persona fisica. Le posizioni contributive indicate dall'INPS nella gestione dei lavoratori autonomi non dimostrano, da sole, l'esercizio di un'impresa individuale assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Non occorre qualificare il resistente come consumatore, essendo sufficiente, ai fini della liquidazione controllata, la sua riconducibilità alla categoria residuale dei debitori non assoggettabili alle procedure liquidatorie maggiori.

4. Stato di insolvenza (artt. 2, comma 1, lett. b), e 268, comma 2, CCII)

Lo stato di insolvenza richiesto dall'art. 268, comma 2, CCII consiste nell'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, desumibile da inadempimenti o da altri fatti esteriori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, e non coincide con il mero squilibrio tra il valore dell'attivo e l'ammontare dei

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 69e736606b68d5bd3fde2dfb8b76ab47

debiti. Nel caso in esame, il mancato pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva di euro 100.000,00, protrattosi nonostante la richiesta della curatela, si accompagna a un'esposizione contributiva maturata in più annualità, documentata dalla certificazione INPS e in parte già affidata all'agente della riscossione. La pluralità e la persistenza degli inadempimenti nei confronti di creditori diversi e per obbligazioni di differente natura denotano una difficoltà non circoscritta al singolo rapporto con la ricorrente e consentono, nel loro insieme, di ravvisare un'incapacità di adempiere regolarmente, anziché un ritardo occasionale.

La titolarità degli immobili, a sua volta, non esclude la condizione accertata sulla base degli inadempimenti: la consistenza patrimoniale e la capacità di adempiere regolarmente sono profili distinti, sicché la prospettiva di un futuro realizzo dei beni, peraltro oggetto del preliminare descritto, non equivale alla disponibilità di mezzi utilizzabili per soddisfare le obbligazioni.

In conclusione, la consistenza del credito rimasto insoddisfatto e la persistenza degli ulteriori inadempimenti, valutate congiuntamente, denotano una difficoltà di adempimento non occasionale e consentono di accertare l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 268, comma 2, CCII.

5. Verifica della soglia di cui all'art. 268, comma 2, CCII

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria non è inferiore a euro 50.000,00, come richiesto dall'art. 268, comma 2, CCII. La sola provvisionale di euro 100.000,00, immediatamente esecutiva e rimasta inadempiuta, supera tale limite, anche senza computare le spese di costituzione, gli accessori e le ulteriori esposizioni contributive. La verifica della soglia è distinta dall'accertamento dell'insolvenza: la prima riguarda l'entità dei debiti scaduti e non pagati, mentre il secondo investe la capacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

6. Attivo acquisibile

Il debitore, che non si è costituito, non ha sollevato l'eccezione di impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori prevista dall'art. 268, comma 3, CCII. Indipendentemente dalla mancata proposizione dell'eccezione, le risultanze documentali consentono comunque di riconoscere una concreta utilità

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 69e736606b68d5bd3fde2dfb8b76ab47

all'apertura della liquidazione controllata, poiché sussistono possibilità di acquisire attivo da destinare ai creditori, eventualmente anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Le visure prodotte attestano, alla data delle verifiche, l'intestazione al debitore di immobili in via Zeccagnuolo n. 65; il preliminare del 26 luglio 2023 non determina di per sé il trasferimento della proprietà. Il liquidatore dovrà verificare se, successivamente agli accertamenti documentati, sia stato stipulato il contratto definitivo, aggiornare le formalità e valutare le iniziative relative al preliminare, alla clausola di recesso e agli eventuali atti dispositivi, comprese le azioni giudiziarie esperibili nell'interesse dei creditori. La prospettiva di acquisizione dell'attivo trova dunque riscontro nei beni individuati e nelle iniziative concretamente valutabili, senza che occorra anticipare in questa sede l'esito delle azioni o l'ammontare netto distribuibile.

7. Quota di reddito destinata al mantenimento (art. 268, comma 4, lett. b), CCII)

La documentazione reddituale disponibile si riferisce al rapporto di lavoro cessato il 15 novembre 2023 e non offre un quadro aggiornato delle entrate del debitore, della composizione del nucleo familiare e delle spese necessarie al suo sostentamento. Non è quindi possibile, sulla base di questi soli elementi, determinare una quota mensile da escludere dalla liquidazione né affermare con certezza l'attuale assenza di redditi da lavoro o da pensione. La quantificazione della somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII resta riservata a un successivo provvedimento del giudice delegato, sulla base di una ricostruzione aggiornata delle entrate e delle esigenze familiari, anche qualora emergano redditi già esistenti e non soltanto in caso di sopravvenienza di nuove entrate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, visti gli artt. 2, 27, 268 e 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di [redacted]), nato a [redacted] il [redacted]1 e ivi residente alla via [redacted];

DÀ ATTO del divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la liquidazione, dalla sua apertura e per tutta la sua durata, salvo diversa

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 69e736606b68d5bd3fde2dfb8b76ab47

disposizione di legge, ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

NOMINA

- Giudice Delegato per la procedura il dott. **Salvatore Di Lonardo**;

- Liquidatore della procedura il dott. **Yaser Luca Elbasouny** - professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi;

RICHIAMA gli obblighi dichiarativi e di comunicazione del liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 3, CCII e degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del d.lgs. n. 159/2011;

ORDINA al debitore di depositare in Cancelleria, entro sette giorni dalla notificazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. c), CCII;

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore sessanta giorni dalla notificazione della sentenza a ciascun destinatario per trasmettere al liquidatore, via PEC e a pena di inammissibilità, le domande di ammissione al passivo, restituzione o rivendicazione, redatte ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3, CCII;

ORDINA al debitore e a chiunque li detenga la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni compresi nella liquidazione, ferme le esclusioni dell'art. 268, comma 4, CCII; la sentenza costituisce titolo esecutivo, azionabile dal liquidatore ai sensi degli artt. 270, comma 2, lett. e), e 216, comma 2, CCII;

AUTORIZZA il liquidatore ad accedere alle banche dati previste dagli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

RISERVA al Giudice Delegato la determinazione della quota di reddito esclusa dalla liquidazione per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, sulla base di dati aggiornati sulle entrate, anche già esistenti, e sulle esigenze familiari;

DISPONE che il liquidatore acquisisca la relativa documentazione e riferisca al Giudice Delegato;

DISPONE che il liquidatore pubblichi la sentenza nel sito internet del Tribunale di Nocera Inferiore e, ove risulti lo svolgimento di attività d'impresa del debitore, nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. f), e comma 4, CCII;

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 69e736606b68d5bd3fde2dfb8b76ab47

DISPONE che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando ai destinatari l'indirizzo PEC per la trasmissione delle domande e il termine assegnato, ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;

ORDINA al liquidatore di trascrivere la sentenza presso i competenti uffici di pubblicità immobiliare e, ove risultino beni mobili registrati, nei relativi registri, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. g), e comma 4, CCII;

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 06/10/2026

Il Presidente est.

Salvatore Di Lonardo

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 69e736606b68d5bd3fde2dfb8b76ab47